II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2004

relativa all'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione a favore delle imprese di commercializzazione di carni bovine nella provincia di Brescia

[notificata con il numero C(2004) 1377]

Il testo in lingua italiana è il solo facente fede

(2006/249/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera datata 27 luglio 2001, protocollata il 1º agosto 2001, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione un aiuto destinato all'acquisto di attrezzature atte a garantire la provenienza e la qualità delle carni bovine.

(2) Con lettere datate, rispettivamente, 15 ottobre 2001 (protocollata il 16 ottobre 2001) e 26 febbraio 2002 (protocollata il 27 febbraio 2002), la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari chieste alle autorità italiane con lettere del 12 settembre 2001 e 28 novembre 2001.

(3) Con lettera del 24 aprile 2002, la Commissione ha informato l'Italia della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE in merito a detto aiuto.

(4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [1] del 18 giugno 2002. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in merito all'aiuto/alla misura in questione.

(5) La Commissione non ha ricevuto osservazioni al riguardo da parte di terzi interessati.

(6) Con lettera del 25 giugno 2002, protocollata il 27 giugno 2002, l'Italia ha comunicato alla Commissione ulteriori informazioni sulla misura progettata.

II. DESCRIZIONE

Titolo

(7) Aiuto all'acquisto di attrezzature destinate a garantire la provenienza e la qualità delle carni bovine.

Importo dell'aiuto

(8) Lo stanziamento previsto per la misura di aiuto è di 103 291,38 EUR (pari a 200 milioni di ITL), proveniente dalla Camera di commercio di Brescia.

[1] GU C 145 del 18.6.2002, pag. 2.

Durata

(9) Fino a fine 2001.

Destinatari

(10) Le piccole e medie imprese commerciali con un numero di dipendenti inferiore o pari a 20, che: hanno sede legale e operativa nella provincia di Brescia, non hanno contenziosi aperti con gli enti di previdenza sociale, sono in regola con il pagamento dei contributi alla Camera di Commercio, non sono sottoposte a regime di amministrazione controllata né si trovano in fase di concordato preventivo o in fallimento.

Descrizione dell'aiuto

(11) La misura di aiuto mira ad erogare un contributo per l'acquisto di bilance collegate ad un sistema informatico (hardware e software) che permette di attestare la provenienza delle carni bovine e il relativo controllo da parte del Centro miglioramento qualitativo del latte e della carne bovina di Brescia.

(12) Nella versione originale della misura, i destinatari dell'aiuto erano le piccole e medie imprese del settore terziario che vendono carni, e, in misura molto minore, le imprese che effettuano una vendita diretta di carne ai consumatori. Tuttavia, queste ultime sono state ora escluse, come hanno precisato le autorità italiane con lettera del 25 giugno 2002. Nella versione definitiva, possono beneficiare dell'aiuto soltanto le piccole e medie imprese di commercializzazione (macellerie) che vendono carni bovine certificate.

(13) Nella versione originale della misura, l'aiuto era modulato come segue:

il 40 % del prezzo d'acquisto delle bilance per le imprese di commercializzazione di carni;

il 50 % per le aziende che vendono direttamente carne al consumatore, nelle zone svantaggiate della provincia;

il 40 % per le aziende che vendono direttamente carne al consumatore, nelle zone non svantaggiate della provincia.

Tuttavia, a seguito dell'esclusione delle aziende che commercializzano direttamente le loro carni, l'intensità dell'aiuto è ora fissato al 40 %.

(14) Il contributo erogato a ciascuna impresa non può superare il massimale di 1 291,15 EUR (pari a 2,5 milioni di ITL).

(15) Esso non è cumulabile con altri aiuti concessi dallo Stato o da altri enti pubblici.

(16) Le domande di contributo anteriori alla data di pubblicazione dell'invito a manifestare interesse non saranno ammesse al beneficio dell'aiuto. La concessione dell'aiuto è peraltro subordinata all'approvazione dello stesso da parte della Commissione.

III. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO CE

(17) La Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato perché nutriva dubbi sulla compatibilità del regime con il mercato comune.

(18) Innanzitutto, la Commissione è stata indotta a dubitare della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune a causa di alcune lacune nelle informazioni comunicate dall'Italia.

(19) In primo luogo, le autorità italiane non hanno fornito alcuna indicazione circa il rispetto di norme minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. La Camera di commercio si è limitata a segnalare che il rispetto delle norme summenzionate non era di sua competenza.

(20) In secondo luogo, la Camera di commercio non ha formulato alcun commento sull'esistenza di sbocchi sul mercato per i prodotti di cui trattasi.

(21) Siffatte lacune hanno indotto la Commissione a dubitare del rispetto di alcune condizioni di cui ai punti 4.2 e 4.3 degli orientamenti comunitari relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo.

(22) Un altro problema emerso nel corso dell'indagine preliminare è quello del controllo sulla non cumulabilità dei contributi. Tenuto conto dell'organizzazione del regime di aiuto, la Commissione ha suggerito di istituire, di concerto con le autorità della Regione Lombardia, un sistema di controllo sulla non cumulabilità degli aiuti. Stando al complemento di informazioni trasmesso alla Commissione, la Camera di commercio si è dichiarata disposta ad effettuare un controllo sul 10 % delle domande presentate. Tale controllo appare insufficiente agli occhi della Commissione, in quanto non consente di escludere l'eventualità che i beneficiari fruiscano di contributi provenienti da più fonti con il conseguente rischio di un superamento delle aliquote ammissibili.

IV. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

(23) Nella sua lettera del 25 giugno 2002, protocollata il 26 giugno 2006, l'Italia si è impegnata a concedere l'aiuto soltanto alle macellerie che commercializzano carni bovine certificate conformemente al disciplinare autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Queste aziende sono state precedentemente sottoposte alla verifica del rispetto delle norme in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

(24) L'Italia ha precisato inoltre che l'esistenza di sbocchi sul mercato è assicurata dal fatto che i destinatari sono imprese di commercializzazione al dettaglio.

(25) Per quanto riguarda il rispetto del criterio della non cumulabilità degli aiuti, le autorità italiane hanno assicurato che saranno verificate le norme di cumulo per tutti i beneficiari, di concerto con le autorità della Regione Lombardia.

V. **VALUTAZIONE DELL'AIUTO**

(26) A norma dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Le misure previste dalla decisione in oggetto corrispondono a questa definizione per le ragioni che seguono.

(27) Il finanziamento fornito dalle Camere di commercio va considerato come finanziamento pubblico ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, in quanto la partecipazione delle imprese a questi enti di diritto pubblico è obbligatoria, così come i canoni da esse pagati. Inoltre, nel passato, la Commissione ha già considerato come aiuti di Stato misure adottate da Camere di commercio italiane [1].

(28) Le misure favoriscono alcune imprese ed alcuni operatori (piccole e medie imprese del settore della commercializzazione di prodotti agricoli).

(29) Le misure possono incidere sugli scambi, data l'importanza che riveste la commercializzazione di prodotti trasformati (che rappresentano una parte consistente degli scambi agricoli: ad esempio, nel 1998 l'Italia ha importato prodotti agricoli per 15,222 miliardi di ecu e ne ha esportato per 9,679 miliardi di ecu; nello stesso anno gli scambi di prodotti agricoli all'interno dell'UE ammontavano a 128,256 miliardi di ecu per le importazioni e a 132,458 miliardi di ecu per le esportazioni).

(30) Nondimeno, nei casi previsti dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato, alcune misure possono, in deroga, essere considerate compatibili con il mercato comune.

(31) Nella fattispecie, considerata la natura delle misure sopra descritte, l'unica deroga invocabile è quella prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, secondo cui possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(32) Per poter beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli devono essere conformi alle pertinenti disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli [2]. Ove tale regolamento non trovi applicazione, o qualora non siano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, l'aiuto deve essere valutato alla luce delle pertinenti disposizioni degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo [3] (di seguito «gli orientamenti comunitari»).

(33) Giacché il regime in oggetto è limitato alle piccole e medie imprese di commercializzazione, il regolamento (CE) n. 1/2004 è applicabile. In particolare, per gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli, la valutazione della compatibilità dell'aiuto deve basarsi sull'articolo 7 del suddetto regolamento.

(34) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2004, un aiuto all'investimento nel settore della trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli può essere concesso se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) gli aiuti possono essere concessi solo ad aziende agricole economicamente redditizie;

b) tali imprese devono rispettare le norme minime in materia di ambiente, igiene e di benessere degli animali;

c) l'intensità dell'aiuto non può superare il 50 % degli investimenti ammessi a beneficiarne nelle regioni dell'obiettivo 1 e il 40 % nelle altre regioni;

d) si possono considerare spese ammissibili la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili, di nuove macchine e attrezzature, le spese generali;

[1] Cfr. Aiuto N 708/2000, approvato dalla Commissione il 24.1.2001 (lettera SG (2001) D/285437.

[2] GU L 1 del 3.1.2004 pag. 1.

[3] GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19.

e) deve essere sufficientemente comprovata l'esistenza in futuro di normali sbocchi di mercato per i prodotti in questione. Una valutazione della presenza di normali sbocchi di mercato deve essere effettuata da un organismo pubblico o da una terza parte indipendente dal beneficiario degli aiuti;

f) gli aiuti non devono essere limitati a specifici prodotti agricoli.

(35) Tuttavia, dalla descrizione della misura si evince che, contrariamente a quanto previsto alla precedente lettera f), gli investimenti in oggetto sono limitati al settore delle carni bovine. Di conseguenza, non risultano soddisfatti tutti i criteri previsti dal regolamento (CE) n. 1/2004 e l'aiuto deve pertanto essere valutato alla luce degli orientamenti comunitari.

(36) Nelle informazioni trasmesse con lettera del 25 giugno 2002, le autorità italiane hanno precisato che l'aiuto sarà concesso esclusivamente alle imprese di commercializzazione (macellerie) che vendono carni bovine certificate. In considerazione di questa modifica, le disposizioni che devono essere rispettate affinché possa trovare applicazione la deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato sono quelle del punto 4.2 degli orientamenti comunitari ("Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli").

(37) A norma del punto 4.2 degli orientamenti comunitari, un aiuto all'investimento nel settore della trasformazione e/o commercializzazione può essere autorizzata se le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a) i beneficiari devono essere aziende di provata redditività;

b) tali aziende devono rispettare le norme minime in materia di ambiente, igiene e di benessere degli animali;

c) l'intensità dell'aiuto non può superare il 50 % degli investimenti ammessi a beneficiarne nelle regioni dell'obiettivo 1 e il 40 % nelle altre regioni;

d) le spese ammissibili comprendono la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili, di nuove macchine e attrezzature, le spese generali;

e) devono esistere normali sbocchi di mercato per i prodotti in questione.

(38) Per quanto riguarda il criterio della redditività economica, le condizioni di ammissibilità al beneficio dell'aiuto, in particolare l'esclusione delle imprese sottoposte a regime di amministrazione controllata o che si trovano in fase di concordato preventivo o in fallimento, sono tali da garantire il rispetto del criterio di cui alla lettera a).

(39) Per quanto attiene al rispetto delle norme minime in materia di ambiente, igiene e di benessere degli animali, che è uno dei motivi per i quali la Commissione aveva avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato, le autorità italiane, nella loro lettera del 25 giugno 2002, si sono impegnate a concedere l'aiuto soltanto alle macellerie che commercializzano carni bovine certificate conformemente al disciplinare autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Queste aziende sono state precedentemente sottoposte alla verifica del rispetto delle norme in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Conseguentemente, il criterio di cui alla lettera b) può essere considerato rispettato.

(40) Atteso che solo le imprese di commercializzazione possono beneficiare dell'aiuto, l'importo dell'aiuto è fissato al 40 % delle spese ammissibili senza possibilità di modulazione. Tale intensità è conforme al criterio c) di cui sopra.

(41) L'aiuto è destinato all'acquisto di bilance, ovvero attrezzature che rientrano nella definizione delle spese ammissibili di cui alla lettera d).

(42) Per quanto riguarda gli sbocchi sul mercato, nella lettera del 25 giugno 2002 le autorità italiane hanno colmato la lacuna informativa che aveva indotto la Commissione a dubitare della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune. In particolare, dato che i beneficiari sono aziende di commercializzazione economicamente redditizie e che l'investimento prospettato non comporta un aumento della capacità produttiva, si può considerare che il criterio di cui alla lettera e) sia soddisfatto.

(43) Un altro punto che aveva indotto la Commissione ad avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato risiedeva nel meccanismo di controllo del cumulo degli aiuti, che sembrava insufficiente. Tuttavia, nella lettera del 25 giugno 2002 le autorità italiane si sono impegnate ad effettuare controlli su tutte le domande d'aiuto, di concerto con la Regione Lombardia. Conseguentemente, i dubbi che la Commissione nutriva sono stati dissipati.

VI. **CONCLUSIONI**

(44) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l'aiuto che la Camera di commercio di Brescia intende concedere alle imprese di commercializzazione di carni bovine per l'acquisto di bilance sia compatibile con il mercato comune, poiché è conforme alle disposizioni del punto 4.2 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo. La misura di aiuto può, conseguentemente, beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3), lettera c) del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione in favore di talune imprese di commecializzazione di carni bovine nella provincia di Brescia è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

Di conseguenza è autorizzata l'esecuzione di detto aiuto.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 20 aprile 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione